

## La disciplina giuridica della consulenza tecnica d'ufficio

Gianluca Montanari Vergallo

Paola Frati

### 1. - Premessa

Con il dilagare del contenzioso in materia di responsabilità professionale medica il ruolo del consulente tecnico è divenuto sempre più rilevante soprattutto laddove sono richiesti accertamenti e/o valutazioni tecniche e scientifiche di particolare complessità, che esulano dalla competenza dei giuristi. Il giudice e gli avvocati, pertanto, devono necessariamente affidare tali operazioni a propri consulenti, con la conseguenza che, in molti casi, il contenuto degli atti di parte e delle sentenze si fonda essenzialmente sugli assunti, le argomentazioni e le conclusioni di questi specialisti. Ne deriva che il ruolo cui assolve il consulente tecnico in tutti i casi in cui è chiamato a pronunciarsi su tematiche attinenti la specifica professionalità è sicuramente delicato e richiede una competenza particolarmente qualificata, che va al di là della competenza media di un professionista, oltre, naturalmente, a obiettività nell'aiutare il giudice a comprendere le questioni tecniche (1). I due ruoli sono completamente distinti: il consulente tecnico è un tecnico che collabora col giudice che resta, comunque, il *peritus peritorum* ed è a lui solo che spetta decidere ed emanare la sentenza (2).

---

(1) Per una casistica in materia di responsabilità professionale medica, si rinvia a APOSTOLITI, C.: Il ruolo della C.T.U. nei procedimenti riguardanti la responsabilità medica: analisi di casi. *Danno Resp.* 14: 81, 2007.

(2) Difatti, «non sussiste il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello per avere quel giudice totalmente ignorato l'espletata consulenza tecnica, atteso che rientra nei poteri del giudice di merito, in sede di valutazione delle risultanze istruttorie, dare la preferenza ad alcune di esse, rispetto ad altre

È evidente che, accettando la nomina, il consulente tecnico, sia esso di parte o d'ufficio, assume una responsabilità sia morale, perché nel processo lo scopo dell'ausilio della tecnica è quello di ricercare la verità, sia giuridica, in quanto egli assume un incarico all'interno di un complesso sistema. Per quanto i temi siano estremamente estesi, in questa sede ci limiteremo soltanto ad alcuni accenni fondamentali sul ruolo del consulente nel processo, anche al fine di dare un primo quadro d'insieme, necessariamente sintetico, ma il più possibile completo.

## **2. - Consulenza tecnica nel processo civile : principi generali e aspetti pratici**

Nel processo civile il quadro normativo di riferimento è rappresentato dagli articoli 61, 62, 63, e 191 ss. c.p.c.

È il giudice istruttore, in base alle sue valutazioni discrezionali, a stabilire la necessità del ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio e lo potrà fare tutte le volte che il «*thema decidendum*» presenti una complessità tale da superare la comune esperienza (3).

---

e, pertanto, alle emergenze della prova testimoniale, rispetto ai risultati dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio» (Cass. Civ., Sez. II, 17 marzo 2004, n. 5422. *Guida al Diritto* 11, 21: 94, 2004).

(3) «La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice» (Cass. Civ., Sez. III, 2 marzo 2006, n. 4660, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)). «Nella specie, la S.C., con riferimento ad un giudizio riguardante la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, ha rilevato l'inammissibilità della relativa censura prospettata dai ricorrenti circa la mancata ammissione della CTU, avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico circa la «dinamica» del sinistro, ritenendo più che sufficienti gli elementi acquisiti in atti, soprattutto rilevandosi che, nel caso in esame, non si trattava tanto di valutare una questione per la quale era necessario il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma di esporre un apprezzamento giuridico sulla responsabilità dei conducenti di due veicoli che erano venuti in collisione tra di loro, alla luce di circostanze obiettivamente emergenti». Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, 28 febbraio 2006, n. 4407 (in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)), precisa che l'ammissione della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice, e il diniego della relativa richiesta può essere censurato nel giudizio di legittimità solo se non sia stato motivato. La giurisprudenza

Non esiste, quindi, un obbligo imposto dalla legge né dalle richieste delle parti, le quali al più possono sollecitare la nomina di un tecnico, con allegazioni circa la sua importanza ed utilità.

La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione d'elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (4).

Dal fatto che la CTU non è un mezzo istruttorio deriva altresì che essa non soggiace a preclusioni istruttorie e può essere disposta «d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento ed anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, quale quello della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c. Il giudizio sulla necessità ed utilità di farvi ricorso e, quindi, sulla deduzione del fatto posto a fondamento della domanda e sull'indispensabilità dell'intervento del consulente per le sue cognizioni tecniche, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità anche quando difetti un'espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell'am-

---

maggioritaria sostiene che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 22 febbraio 2006, n. 3881, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)). Tuttavia, tutte le sentenze concordano che la CTU «non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito».

(4) Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191 (in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)).

missione del mezzo istruttorio la valutazione della sua opportunità» (5). Quanto al rigetto della richiesta di ammissione di una CTU, il giudice ha il dovere di motivare adeguatamente tale decisione «solo quando in essa siano state indicate le ragioni della ritenuta indispensabilità delle relative indagini ai fini della decisione»(6).

L'art. 61, comma 2, c.p.c. stabilisce che «la scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta fra persone iscritte in albi speciali formati dalla norma delle disposizioni di attuazione del presente codice». Nelle norme di attuazione del codice gli articoli 13-23 disciplinano la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici presente presso ogni tribunale, stabilendo le modalità di iscrizione all'albo ed i requisiti per esservi ammessi. Vi è anche stabilito l'obbligo per i giudici di attingere dagli albi del proprio tribunale, discostandosene solo motivatamente e con consulto del proprio presidente. Tuttavia, le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura indicativa nello svolgimento del processo, ma non hanno alcun carattere assoluto ed imperativo per il giudice, al cui apprezzamento del tutto discrezionale è riservata la scelta del tecnico del quale ritenga opportuno richiedere l'aiuto.

Pertanto, il conferimento di ufficio dell'incarico ad un consulente non iscritto negli albi speciali dei periti determina la nullità della eseguita consulenza (7).

---

(5) Cass. Civ., Sez. III, 7 dicembre 2005, n. 27002 (in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)).

(6) Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6178 (in *Guida al Diritto* 12, 17: 51, 2005). Sembra porsi in senso difforme Cass. Civ., Sez. Lav., 7 giugno 2004, n. 10784 (in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)) secondo cui «il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione – suscettibile di sindacato in sede di legittimità – di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato».

(7) Cass. Civ., 2 ottobre 1984, n. 4884 (*Informazione Prev.* 514, 1985). In effetti, nella realtà si pongono situazioni tali per cui è impossibile ricorrere all'albo. Questi, infatti, vengono aggiornati con poca frequenza, ci sono periti che presentano domanda e attendono anni per vederla valutare dall'apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni di attuazione del c. p. c. In un momento storico come quello attuale denso di scoperte si pone il problema delle nuove specialità per le quali non esistono ancora albi. Per non dire della necessità di interpreti in tutte le lingue del mondo, alla luce della pronuncia della Suprema Corte sulla necessità della traduzione degli atti nella lingua di appartenenza di una persona e alla luce di movimenti migratori che portano nel nostro Paese persone di tutto il mondo.

La nomina del consulente può avvenire sia in primo sia in secondo grado, anche dopo che la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione.

Il giudice, dunque, dispone con ordinanza la consulenza tecnica e nomina del CTU, fissa l'udienza nella quale lo stesso presterà il giuramento e conoscerà il quesito che deve chiarire (8).

L'udienza sarà notificata all'interessato a cura del cancelliere ed egli potrà rinunciare alla nomina, comunicando la decisione al giudice nei tre giorni precedenti l'udienza e motivandola adeguatamente (9). A parere di chi scrive, la rinuncia può evidenziarsi non solo all'atto della nomina, ma anche in un momento successivo, per esempio nell'udienza fissata per il giuramento o nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Pertanto, deve ritenersi non tassativo il termine ordinario di tre giorni prima dell'udienza fissata per la comunicazione al giudice dell'intenzione di rinunciare all'incarico. Vale la pena sottolineare come la norma non indichi espressamente i motivi per i quali è ammessa l'astensione, la cui valutazione è dunque riservata all'apprezzamento del giudice. Si ritiene che il CTU possa astenersi per gli stessi motivi per i quali può essere ricusato, comprese «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 51, ultimo comma, c.p.c (10).

La nomina avviene con ordinanza, dunque con provvedimento che, in quanto tale, è sempre revocabile o modificabile dall'autorità che l'ha emesso. L'ordinanza, oltre a designare il nominativo del consulente ed a fissare l'udienza di comparizione per il giuramento, può indicare già i quesiti da domandargli, adempimento questo che può essere effettuato anche direttamente all'udienza in cui viene raccolto il giuramento alla presenza delle parti.

---

(8) La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce, né, tantomeno, su quella degli atti successivi (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 novembre 1996, n. 10386. *Banca dati Infoutet*).

(9) In caso di rifiuto ad assumere l'incarico il CTU, ai sensi dell'art. 366 c.p., è punibile con la reclusione fino a sei mesi. Diversamente, un consulente nominato presso un tribunale dove non è iscritto all'albo dei consulenti tecnici, può rifiutarsi di accettare l'incarico, in considerazione dell'insussistenza di ogni obbligo di accettazione, in quanto non è soggetto alla potestà disciplinare esercitata sugli iscritti.

(10) Per fare qualche esempio: il fatto che il CTU nominato abbia prestato la propria opera professionale per conto di una delle parti; oppure in altro grado del giudizio; il fatto che egli sia legato da rapporto di parentela o di amicizia con una delle parti; il fatto che sia stato in precedenza nominato consulente di parte da uno dei soggetti del processo; o di soggetto terzo cointeressato alla vicenda processuale.

Interessante è il rapporto tra la relazione del CTU e la sentenza del giudice.

Il giudice il quale disattenda il parere espresso dal CTU ha l'onere di dare di ciò adeguata motivazione, autonomamente e direttamente penetrando nella questione tecnica e di questa giungendo a dare propria, diversa motivazione e soluzione e non può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici, di cui non sia indicata la fonte e di cui non sia, quindi, possibile verificare congruità ed esattezza (11).

Qualora, invece, il giudice condivida i risultati della CTU, egli «non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità» (12). Tuttavia, se è evidente che il giudice non debba, e non possa, confutare le critiche mosse dalle parti all'operato del CTU, parte della giurisprudenza ritiene che sia nulla la sentenza quando si limiti a richiamare gli argomenti di una consulenza tecnica d'ufficio nella quale non siano state esaminate e destituite di fondamento le argomentazioni dei consulenti di parte. Pertanto, è necessario che il CTU valuti analiticamente tutti i rilievi e le osservazioni provenienti dai CTP.

Nominato il consulente tecnico d'ufficio, ma anche prima di tale nomina, la parte, a sua volta, può richiedere un ausilio tecnico attraverso la nomina di un suo consulente. Anzi, nella prassi, in molti casi nei quali è difficile effettuare una ricostruzione precisa dei fatti, viene specificatamente richiesta una consulenza di parte ed una relazione prima addirittura

---

(11) Cass. Civ., Sez. III, 23 dicembre 2004, n. 23969 (*Guida al Diritto* 12, 14: 84, 2005), relativa ad una fattispecie di responsabilità professionale di un chirurgo, nella quale due consulenti nominati in primo grado avevano sia escluso la responsabilità del sanitario in relazione alle modalità di esecuzione di un intervento chirurgico di emorroidectomia, sia negato che alla data in cui l'intervento era stato eseguito la tecnica utilizzata fosse desueta e addirittura unanimemente sconsigliata. In termini opposti la Corte d'Appello ha posto a fondamento della ritenuta responsabilità solo l'affermazione che il metodo utilizzato non fosse tecnicamente aggiornato. Tesi, invero, sostenuta unicamente da un Autore, peraltro citato anche nella consulenza d'ufficio ove si precisava, altresì, che molti chirurghi assumevano di avere ottenuto, tramite detta tecnica un buon risultato. In applicazione dei riferiti principi la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la statuizione dei giudici di secondo grado.

(12) Cass. Civ., Sez. Lav., 22 febbraio 2006, n. 3881 ([www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)).

di procedere in giudizio. In tale caso, il consulente è null'altro che un mandatario della parte, che mantiene gli stessi limitati poteri della parte che l'ha scelto. Per quanto attiene la nomina in tale fase del consulente di parte, non è prevista alcuna formalità essendo sufficiente il conferimento dell'incarico anche oralmente che determina la conclusione tra la parte ed il consulente di un contratto di mandato, con tutti gli obblighi conseguenti (anche in ordine al pagamento della relativa parcella). Il valore della relazione licenziata dal consulente tecnico di parte, prima della nomina del CTU, ha valore di un documento privato, con natura di dichiarazione di scienza in relazione alle indagini svolte dallo stesso consulente. Se giuridicamente in questa fase del processo tale relazione non pare avere un valore probatorio pieno, è però evidente che più essa sarà dettagliata, precisa e puntuale, più costituirà un pilastro, a volte irremovibile, per lo stesso CTU. Anche se il contratto oralmente concluso è valido, è auspicabile che il mandato sia sottoscritto tra le parti al fine di evitare possibili equivoci.

In caso di «grave necessità», la legge prevede la possibilità di nominare più consulenti (art. 191 c.p.c.). Questa evenienza ricorre quando si deve esaminare una grande mole di documenti o quando vi è l'esigenza di procedere ad accertamenti che richiedono professionalità diverse. In tale prospettiva va richiamato anche il contenuto dell'art. 62 del codice di deontologia medica, il quale prescrive che «in casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta».

### **3. - Inizio delle operazioni peritali**

L'inizio delle operazioni peritali assume particolare importanza, in quanto da tale data decorre il termine per il deposito dell'elaborato; viceversa sarà cura del CTU comunicare alle parti, la data, il luogo e l'inizio delle operazioni che in mancanza comporteranno la nullità della consulenza (13). Tuttavia, «qualora per la stesura di un nuovo parere il

---

(13) La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per non essere stata data alle parti e ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, avendo

consulente tecnico d'ufficio non abbia eseguito nuovi accertamenti, ma si sia servito della medesima documentazione e dei risultati degli accertamenti tecnici effettuati in precedenza, non sussiste, per lo stesso, la necessità della comunicazione alle parti prescritta dagli articoli 90 e 91 delle disp. att. c.p.c.. Il riesame della documentazione e la nuova valutazione critica dei risultati degli accertamenti già compiuti dal consulente nel contraddittorio delle parti, infatti, non possono essere ricondotti nella categoria delle operazioni peritali alle quali fanno riferimento le ricordate disposizioni» (14).

Il destinatario di detta comunicazione si ritiene sia il procuratore costituito non essendo sufficiente la convocazione della parte personalmente. L'avviso non è richiesto per la prosecuzione dell'attività essendo onere delle parti informarsi e seguirne l'andamento. Le parti possono intervenire alle operazioni peritali di persona o a mezzo dei loro procuratori e consulenti tecnici, così da garantire il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio; esse, inoltre, possono presentare al consulente per iscritto o verbalmente alcune osservazioni o istanze (15).

#### 4. - L'attività del CTU

Oggetto della consulenza può essere il più vario e dipendente dal contenuto dei fatti allegati e provati dalle parti: in ogni caso deve riguardare l'esistenza, il contenuto, l'applicazione di una regola tecnica, scientifica, artistica non in sé considerata ma in riferimento alla fattispecie concreta controversa ed ai suoi profili di fatto. È vietato, però, delegare al CTU la qualificazione giuridica di una norma, la manifestazione di giudizi su sentenze o atti negoziali privati o su prove documentali, in quanto egli

---

carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio, non rilevando che il giudice, nell'udienza successiva al deposito, abbia rinviato la causa per consentire alle parti l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione (Cass. Civ., Sez. II, 6 ottobre 2005, n. 19467. *Guida Dir.* 12: 47, 2005).

(14) Cass. Civ., Sez. III, 17 marzo 2005, n. 5762. *Guida Dir.* 12, 17: 51, 2005.

(15) Il CTU non può ricevere altri scritti defensionali oltre a quelli concernenti le osservazioni ed istanze strettamente afferenti la CTU e non può, tra l'altro, ricevere private informazioni.



verrebbe a sostituire l'autorità delegante nello svolgimento dell'attività giurisdizionale vera e propria (16).

L'attività del CTU, secondo quanto prescritto dagli articoli 62 e 194 c.p.c, può consistere in:

- a) assistenza alle udienze alle quali il giudice lo invita a partecipare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;
- b) assistenza alla discussione in camera di consiglio davanti al collegio con prestazione di pareri orali;
- e) espletamento delle indagini secondo i quesiti assegnati dal giudice o dal collegio, da compiersi da solo, o in collaborazione col giudice;
- d) raccolta di propria iniziativa di ogni elemento o circostanza utile per svolgere l'incarico affidatogli;
- e) su autorizzazione del giudice, raccolta di informazioni dai terzi, richiesta di chiarimenti alle parti, esecuzione di rilievi, ecc.

Il CTU è vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice e non è tenuto, invece, ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte che, talvolta, tende a deviare l'attenzione del consulente d'ufficio dai quesiti conferitigli.

L'esorbitanza delle indagini del consulente tecnico d'ufficio, rispetto ai quesiti formulati, è irrilevante, allorché le risposte del consulente siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo, in tale caso, utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento, indipendentemente dall'eventuale sconfinamento dal mandato (17).

In ogni caso, laddove, durante l'effettuazione delle operazioni peritali, sorgano questioni relative ai poteri ed ai limiti dell'incarico affidato al consulente, questi deve informare il magistrato, salvo che le parti non vi provvedano direttamente con proprio ricorso. Tuttavia l'attività del consulente non viene sospesa de iure, ma solo, eventualmente, per motivi di opportunità, ed all'esito del procedimento, il giudice, sentite le parti, emana i provvedimenti che ritiene più opportuni.

Poiché la CTU non può essere utilizzata dalle parti per sopperire al rispettivo onere della prova, il consulente tecnico d'ufficio non può esaminare

---

(16) Si ammette come unica eccezione l'eventualità che possa essere assegnato al consulente di individuare la norma giuridica di un Paese straniero ignota al giudice procedente, non già il criterio di collegamento proprio delle norme di diritto internazionale privato che rende applicabile la legislazione estera.

(17) Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2004, n. 11594. *Guida Dir.* 11, 33: 69, 2004.

fatti non allegati dalle parti (18). Tuttavia, la Suprema Corte ha recentemente introdotto un'eccezione a tale regola generale affermando che, allo scopo di accertare l'esistenza, il grado invalidante, la causa e le eventuali concause di una malattia professionale, il CTU può acquisire mediante l'anamnesi, ai sensi dell'art. 194 c.p.c. – che consente di richiedere chiarimenti alle parti ed informazioni ai terzi – circostanze di fatto relative alle cause, professionali e non, della malattia denunciata. Infatti, il consulente d'ufficio può procedere all'accertamento dei fatti accessori che, sebbene non allegati dalle parti, costituiscono presupposti necessari per rispondere ai quesiti del giudice e quindi possono essere posti a base della sua decisione unitamente ai fatti principali (19).

##### 5. - L'acquisizione dei documenti

Un aspetto molto delicato riguarda i documenti che possono essere esaminati e tenuti in considerazione nel corso della consulenza tecnica ai fini della risoluzione dei quesiti posti dal giudice. È esperienza comune, in ambito medico più che in altri campi, che le considerazioni e conclusioni della quasi totalità delle consulenze tecniche sono basate non solo sull'esame clinico e gli accertamenti strumentali, eventualmente compiuti nel corso delle operazioni peritali, ma anche sull'esame dei documenti medici (cartelle cliniche, certificati medici, referti, immagini radiografiche o di diagnostica per immagini). A questo proposito, è opportuno chiarire che il CTU, per fondare le sue osservazioni, deve necessariamente utilizzare lo stesso materiale di cui si servirà il giudice per emettere la sentenza. Quindi, in materia di prova documentale,

---

(18) Cass. Civ., 10 maggio 2001, n. 6502, *Riv. It. Med. Leg.* 24: 631, 2002.

(19) Cass. Civ., Sez. Lav., 17 aprile 2003, n. 6195 (*Arch. Civ.* 47: 276, 2004) che, in applicazione di tale principio ha ritenuto utilizzabile ai fini della decisione, poiché non v'è stata contestazione nella prima difesa utile, l'affermazione secondo cui la causa dell'invalidità era extralavorativa (meningite), nonostante il fatto che il convenuto, pur contestando la pretesa attorea, non avesse mai allegato tale circostanza. In proposito, ROSSETTI, M. [*Il C.T.U. («l'occhiale del giudice»*)]. Giuffrè, Milano, 2006] considera «ultronea e foriera di pericolose complicazioni» la distinzione tra «fatti principali» e «fatti accessori», ed evidenzia che, qualora il CTU estendesse il proprio operato all'accertamento di circostanze non allegate dalle parti, queste avrebbero il diritto di chiedere, dopo il deposito della relazione, l'ammissione di nuove prove, anche dopo la scadenza del termine perentorio ex art. 184 c.p.c., per «contestare sussistenza e natura dei fatti accertati dal C.T.U.».

il CTU deve evitare di fondare le proprie conclusioni su documenti che non possono essere presi in considerazione dal giudice per emettere la sentenza, vale a dire su documenti processualmente inutilizzabili.

In altri termini egli può di norma esaminare e prendere visione degli atti già depositati nelle forme rituali, vale a dire:

- contestualmente all'atto di citazione (art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.);
- contestualmente alla comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.);
- mediante produzione in udienza, nei termini previsti dalla legge (art. 184 c.p.c.);
- mediante deposito in cancelleria e comunicazione alle altre parti dell'elenco dei documenti depositati, nei termini previsti dalla legge (art. 184 c.p.c.);
- in ottemperanza di una ordinanza di esibizione, nei termini previsti dall'ordinanza medesima (art. 210 c.p.c.).

Solo questi documenti entrano a far parte del materiale acquisito ai fini probatori, e pertanto i documenti prodotti senza utilizzare i suddetti canali non possono essere acquisiti né dal giudice né dal consulente d'ufficio (20).

Di conseguenza, non appare corretta la prassi, seguita da alcuni CTU, di sollecitare nel corso delle operazioni peritali documentazione rilevante ai fini della risposta ai quesiti del giudice. Infatti, da un punto di vista formale, l'art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di presentare documentazione quando le indagini peritali sono già iniziate. Del resto, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., il consulente, se autorizzato dal giudice, può solo chiedere chiarimenti alle parti, ma non acquisirne ulteriore documentazione. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, il CTU che acquisisca autonomamente un documento non ancora prodotto in giudizio impedisce, di fatto, che su questa documentazione possa formarsi un contraddittorio.

In questa prospettiva, anche i giudici di legittimità hanno concordato che il CTU non può esaminare una documentazione non ritualmente prodotta: qualora lo facesse e le sue conclusioni venissero recepite dal giudice, la sentenza dovrebbe ritenersi viziata nella motivazione (21). In ultima analisi, se la documentazione su cui il CTU vorrebbe basare la propria consulenza

---

(20) Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. Civ., Sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060.

(21) Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 1973, n. 2770; Cass. Civ., Sez. Lav., 12 febbraio 1982, n. 877; Cass. Civ., Sez. II, 26 ottobre 1995, n. 11133; Cass. Civ., Sez. II, 19 agosto 2002, n. 12231.

risultasse ritualmente prodotta, egli potrà utilizzarla consultando i fascicoli di parte; in caso contrario, dovrà rilevare l'impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli.

In senso contrario, tuttavia, la Suprema Corte ha più volte sentenziato che il CTU, quando svolge le indagini da solo, ossia senza la presenza del giudice, può compiere tutti gli accertamenti collegabili con l'oggetto della perizia, quindi può attingere *aliunde* notizie non rilevabili dagli atti processuali, può ottenere informazioni da terzi, copie di documenti da uffici pubblici o da enti, quando ciò sia necessario per espletare al meglio il compito che gli è stato affidato (22). È evidente che il CTU deve rispettare il principio del contraddittorio, e lo può fare mettendo a disposizione della controparte i documenti affinché possa esaminarli e controdedurre ad essi. La controparte, a sua volta, potrà dedurre nuovi mezzi di prova per vincere le risultanze di tali documenti.

#### **6. - Il ricorso a tecnici specialistici da parte del CTU**

Nello svolgimento dell'incarico affidatogli, il consulente tecnico d'ufficio può inoltre avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio che gli consentono di rendere al giudice un parere più informato. Il ricorso all'opera di detti esperti non richiede una preventiva autorizzazione del giudice, né, a maggior ragione, una nomina formale ed il successivo giuramento degli esperti medesimi, atteso che le loro indagini tecniche sono sottoposte al vaglio del consulente stesso, che le trasfonde e le utilizza nel suo elaborato, e, in definitiva, alla valutazione del giudice, restando salva la facoltà delle parti di proporre deduzioni ed osservazioni in ordine alle indagini predette, come utilizzate nella relazione tecnica.

#### **7. - Il processo verbale e la relazione di consulenza tecnica. Forma e contenuti. Termine per il deposito. Ulteriori compiti del consulente tecnico d'ufficio**

La relazione di consulenza tecnica è l'atto con il quale il CTU espone i risultati dell'incarico affidatogli. Essa è, di norma, redatta in forma scritta,

---

(22) Ex multis, cfr. Cass. Civ., 7 novembre 1989, n. 4644; Cass. Civ., 11 marzo 1995, n. 2865.

anche se, in teoria, potrebbe essere riferita in forma orale direttamente in udienza, ove richiesto o consentito dal giudice, con trascrizione delle dichiarazioni del CTU nel verbale di causa. Ma quest'ultima è evenienza eccezionale, non utilizzata nella prassi, se non nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti o posti quesiti aggiuntivi non complessi.

La normativa introdotta nel 2001 sulla «disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» (23) consentirebbe, altresì, che la consulenza possa essere depositata per via telematica, come documento informativo sottoscritto con firma digitale. La relazione di consulenza tecnica ha lo scopo di fornire risposte chiare, esaurienti e razionalmente motivate a ciascuno dei quesiti formulati dal giudice. Non vi sono norme (né potrebbero esservi, vista la varietà delle fattispecie di indagini oggetto di consulenza tecnica) che impongano contenuti minimi predeterminati o un ordine prefissato nella esposizione scritta, ma si deve ancora una volta sottolineare la estrema delicatezza di questa operazione, poiché il consulente deve prestare la massima attenzione a non porre a fondamento delle proprie deduzioni fatti mai allegati dalle parti o documenti non prodotti secondo le modalità di rito. Infatti, se il CTU commette l'errore di ritenere provati fatti che in realtà non sono dimostrati o di articolare valutazioni sulla base di documenti non acquisibili (e dunque non utilizzabili dal giudice) minerà alle fondamenta il proprio lavoro di consulente e la relazione risulterà, nella pratica, inservibile. L'inesattezza storica dei presupposti su cui si basa l'articolato logico della consulenza ne inficerà irrimediabilmente la validità.

I concetti espressi introducono la parte valutativa (o epicritica). È questa la sezione della relazione nella quale il consulente tecnico espone risposte argomentate avendo, preferibilmente, come traccia i quesiti proposti dal giudice. In essa il CTU fornisce le spiegazioni tecniche in base alle quali ha ritenuto esistente un fatto allegato da una delle parti o ha dato una de-

---

(23) Art. 15 D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti). Il CTU dovrebbe in tal caso utilizzare l'indirizzo elettronico preventivamente comunicato all'albo dei consulenti tecnici, inviando anche i documenti prodotti dalle parti (ad esempio, osservazioni del consulenti di parte) previa scansione dei medesimi in formato idoneo ad essere memorizzato su supporto elettronico. Va rilevato che tale opzione è riservata solo ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002 e a conoscenza degli scriventi. Essa non ha avuto applicazione pratica, se non del tutto sperimentale e limitata ad alcuni uffici giudiziari.

terminata interpretazione di certi fatti. Per quanto attiene a fatti di interesse medico è evidente che un momento centrale di questa attività è rappresentato dallo «studio dei fenomeni naturalistici» che consentono di affermare o negare che un fatto sia avvenuto, o di attribuire all'azione od omissione di un determinato agente un fatto di cui è stata già fornita prova che sia avvenuto. La maggioranza delle consulenze tecniche medico-legali hanno per oggetto fatti di cui il giudice ricerca innanzitutto una «spiegazione causale», al fine di stabilire la sussistenza di eventuali responsabilità in ordine al processo di causazione dei medesimi. Tale momento costituisce l'essenza dell'attività del consulente tecnico e conferisce a tale attività la dignità scientifica più significativa e profonda. Sembrerebbe, pertanto, scontato che il CTU non possa limitarsi alla descrizione del dato acquisito passando sbrigativamente alle conclusioni, ma debba elaborarlo al fine di pervenire ad un giudizio motivato su di esso in maniera da spiegare al giudice ed alle parti i motivi per i quali egli abbia ritenuto sussistere o non sussistere un rapporto di derivazione causale tra due fenomeni, e quali siano le leggi scientifiche che lo abbiano condotto al dato risultato.

In generale, va richiamata la necessità di una esauriente ed approfondita analisi del nesso causale, la cui dimostrazione deve essere accertata in modo rigoroso dal consulente tecnico, sia nel caso in cui egli si trovi ad argomentare e dedurre su dati di fatto acquisiti e certi, sia – ed a maggior ragione – nel caso in cui gli vengano affidati compiti di ricostruzione di fatti la cui successione non è preventivamente certa e non è stato possibile acclarare con gli ordinari mezzi di prova.

In quest'ultimo caso il ricorso a procedimenti logici per concludere circa la effettiva realtà del fatto allegato deve essere suffragata da criteri di particolare affidabilità, ossia da circostanze gravi, precise e concordanti.

La relazione tecnica licenziata dal CTU non costituisce una prova in senso tecnico, ma un elemento di prova, o meglio un possibile criterio valutativo che il giudice può utilizzare (e normalmente lo fa), o che può anche non utilizzare, adeguatamente motivando la propria decisione, scegliendo, ad esempio di aderire alla tesi scelta da uno dei consulenti di parte.

È quindi evidente che la qualità dell'opera svolta dai singoli consulenti (siano essi di parte o d'ufficio) acquista un valore da non sottovalutare.

## 8. - Deposito della consulenza

Un punto dolente è rappresentato dal rispetto dei termini per il deposito. È noto che la relazione deve essere depositata entro un termine che viene fissato dal giudice al momento del conferimento dell'incarico, termine che ha natura non perentoria ma ordinatoria ed è dunque prorogabile discrezionalmente dal giudice stesso.

Il ritardo nel deposito, se ingiustificato, non determina la nullità della consulenza, ma può esporre il consulente a sanzioni, quali la riduzione del compenso, la sostituzione (art. 196 c.p. c.), la segnalazione al presidente del tribunale ai fini dell'avvio di un procedimento disciplinare (24). Il provvedimento di sostituzione può essere adottato in caso di prolungato ritardo nel deposito della relazione, di grave negligenza nello svolgimento delle operazioni peritali, di insufficienze della risposte ai quesiti; di manifesta incapacità scientifica di svolgere l'incarico, di insufficienza degli accertamenti praticati. In caso di sostituzione del CTU tutti gli atti da questi compiuti perdono efficacia processuale.

Il CTU non può essere sanzionato se il ritardo è incolpevole, ossia se è determinato da situazioni oggettive, quali la complessità dell'incarico, non prevedibile al momento del conferimento, la necessità di attendere che una situazione biologica si stabilizzi ai fini di una valutazione metodologicamente corretta, la necessità di eseguire esami o accertamenti che si rilevano indaginosi, necessità di acquisire ulteriore documentazione ritenuta indispensabile, per la quale è stata emessa dal giudice ordinanza di esibizione, l'inerzia di una delle parti (25). È chiaro però che i fatti ostativi al rispetto del termine vanno tempestivamente segnalati al giudice, al quale spetterà se decidere di prorogare il termine o invitare il consulente a concludere utilizzando gli elementi disponibili (26).

Tra i giustificati motivi di ritardo nell'espletamento delle operazioni peritali non è compreso quello derivante dalla sospensione delle operazioni dinanzi al mancato pagamento dell'acconto o fondo spese disposto

---

(24) GENTILOMO, A.: Sulla responsabilità del consulente tecnico d'ufficio in materia civile. *Resp. Civ. Prev.* 62: 201, 1997.

(25) In tal caso il giudice può desumere una condotta sleale o illegittima e rinviare la causa per conclusioni.

(26) DI NUNNO, N., DELL'ERBA, A.: Poteri e limiti del C.T.U nel processo civile. *Med. Leg. Quad. Camerti* 20: 511, 2004.

dal giudice. In tal caso il consulente deve informare il giudice del fatto ed attenersi alle disposizioni da questo impartite. In caso contrario, può essere iniziato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

### **9. - Deduzioni, chiarimenti e rilievi critici delle parti**

Espletato l'incarico da parte del ctu, può sorgere per le parti la necessità di contestarne gli esiti, di dimostrarne l'erroneità sotto il profilo sia valutativo, sia accertativo di nuovi fatti non allegati dalle parti.

A tale proposito, il magistrato concede termini alle parti per eventuali deduzioni e richieste di chiarimenti al CTU in merito al lavoro svolto. Se necessario, il consulente dovrà fornire i chiarimenti richiesti o intervenendo in udienza o in forma scritta.

Nel caso, poi, in cui le parti abbiano formulato rilievi critici avverso la relazione del CTU, quando il giudice li ritenga vaghi oppure inattendibili, non deve disporre necessariamente altra consulenza d'ufficio ma nella motivazione della sentenza che accoglie le conclusioni del CTU deve esporre analiticamente le ragioni della propria scelta anche in comparazione con le singole critiche mosse dalle parti.

A tale onere si può sottrarre solo quando le contestazioni siano generiche o del tutto indimostrate, come nei casi di denunciata erroneità, scorrettezza, imprecisione, non accompagnati dall'indicazione dei punti contestati e delle ragioni di critica, oppure quando siano state formulate soltanto con la comparsa conclusionale, ossia dopo la precisazione delle conclusioni in difetto di contraddittorio con la controparte.

Quindi, i compiti del CTU non terminano con il deposito della relazione. A parte la necessità (frequente) di rispondere ad eventuali note critiche delle parti su convocazione del giudice (risposta che può essere data in udienza con trascrizione nel relativo processo verbale), il consulente può essere convocato dal giudice in camera di consiglio. Questa eventualità è rara, ma non eccezionale. Essa può verificarsi nel caso di incompletezza o insufficienza della relazione o nel caso in cui il giudice ritenga che il consulente debba rispondere a rilievi ed obiezioni dei consulenti di parte che si presentano come non manifestamente infondate. L'ordinanza di convocazione del CTU in questo caso deve essere comunicata ai difensori in modo da consentire il loro intervento (anche a mezzo dei consulenti) allo scopo di far valere le rispettive ragioni.



## 10. - La consulenza tecnica preventiva

Particolarmente interessante in materia di consulenza è la nuova fattispecie prevista dalla legge n. 80/2006 che ha modificato l'art. 696 c.p.c. ed ha introdotto l'art. 696 bis c.p.c., consentendo la consulenza tecnica preventiva, ossia una consulenza tecnica d'ufficio disposta sulla persona anche fuori del processo oppure nel corso del processo, ma prima che abbia avuto inizio l'istruzione vera e propria, oppure ancora quando il giudizio è sospeso o interrotto, ferma restando la necessità dei requisiti dell'urgenza (art. 696, comma 1, c.p.c.) e del *fumus boni iuris* (art. 692 ss. c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 698 c.p.c., la consulenza tecnica preventiva può essere utilizzata in un eventuale successivo giudizio di merito, previa valutazione di ammissibilità da parte del giudice del processo, e non impedisce la rinnovazione della CTU nel giudizio di merito.

Ai sensi del novellato art. 696 c.p.c., l'accertamento tecnico può essere disposto, «se ne ricorre l'urgenza ... anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

Già la Corte costituzionale aveva dichiarato «costituzionalmente illegittimo, in quanto lesivo del diritto d'agire e difendersi in giudizio, l'art. 696, 1° comma, c. p. c., nella parte in cui non consente che l'accertamento tecnico preventivo possa essere effettuato sulla persona di chi ne fa richiesta, permettendoli esclusivamente su cose e luoghi» (27). In altra pronuncia, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, comma 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico preventivo possa essere disposto nei confronti della controparte, purché questa consenta di sottoporvisi (28). Anche il

---

(27) Corte Cost., 22 ottobre 1990, n. 471 (*Foro It.* 116, I: 14, 1991) secondo cui il fatto che l'art. 13 Cost. subordini gli atti di ispezione personale alla riserva di legge assoluta ed alla riserva giurisdizionale «non esclude a fortiori atti di accertamento preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile. Tale precetto costituzionale, proprio perché pone limiti all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale, consente la praticabilità della via giurisdizionale per l'ammissione di atti di istruzione, anche preventiva, aventi ad oggetto la propria persona, beninteso sempre nel rispetto di modalità compatibili con la dignità della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, comma 2».

(28) Corte Cost., 19 luglio 1996, n. 257 (*Giur. It.* 149, I: 67, 1997) che così motiva:

limite relativo alla quantificazione dei danni era stato già superato dalla Corte costituzionale (29).

Tuttavia, la riforma del 2006 è andata ben oltre le recenti evoluzioni giurisprudenziali. Infatti, anche l'interpretazione costituzionalmente orientata che il giudice delle leggi ha dato all'art. 696 c.p.c. comportava che l'accertamento tecnico preventivo comprendesse tutti gli elementi conoscitivi

---

«Posto che, con sentenza n. 471/90, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, affermando che "il diritto del soggetto all'accertamento tecnico-preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), nel rispetto, naturalmente, di modalità compatibili con la dignità della persona, non può essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, Cost.", gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilità di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Ciò, beninteso, previa libera manifestazione di volontà, acquisita dal giudice, della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione».

(29) Corte Cost., 22 ottobre 1999, n. 388 (*Giur. Cost.* 44: 2991, 1999) secondo cui, posto che il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall'art. 24 Cost., implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia; che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti trova la concreta esplicazione nella disciplina del processo, con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; che nel processo civile rispondono a questa esigenza i procedimenti sommari di istruzione preventiva, diretti a raccogliere, ancor prima che sia instaurato un giudizio, gli elementi necessari per la formazione della prova, al fine di evitare che la modifica delle situazioni o gli eventi che si possono verificare impediscano, poi, la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito; e che l'accertamento tecnico preventivo, giustificato da questa necessità cautelare, non deve necessariamente trasformarsi, perché si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio – che verrebbe così ricondotto sino ad esaurirsi nella fase del procedimento sommario – la disposizione impugnata può essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di esso; il che consente l'anticipata e tempestiva raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio, anche in vista della quantificazione del danno.

necessari per le valutazioni da effettuare nel successivo giudizio di merito, e quindi includesse ogni acquisizione preordinata alla futura valutazione della causa del danno e dell'entità dello stesso (30). Nello stesso senso è anche la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice può demandare al consulente anche indagini concernenti le cause e l'entità del danno lamentato, purché tali indagini siano compatibili con la finalità cautelare dell'art. 696 c.p.c. stesso, ossia con l'esigenza di acquisire elementi probatori che altrimenti rischierebbero di andare perduti (31). Invece, la riforma del 2006 consente espressamente al consulente di esprimere anche «valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto di verifica».

Dunque, da un punto di vista sostanziale, essa non presenta differenze rispetto alle fattispecie ordinarie di CTU, tanto da potere essere utilizzata in epoca attuale non solo come procedimento descrittivo di una situazione obiettiva, ma come strumento di accertamento delle cause di un fatto, quasi come una sorta di incidente probatorio civilistico che rende superfluo lo svolgimento della CTU nel successivo giudizio di merito.

Così facendo, il legislatore ha stravolto l'originaria funzione strettamente cautelare dell'art. 696 c.p.c., aggiungendovi una funzione deflativa che, anticipando alla fase cautelare tutte le attività istruttorie proprie del giudizio di merito, potrebbe sollevare problemi di compatibilità con gli articoli 24 e 111 Cost. (32).

L'ambito di utilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo sulla persona è stato radicalmente esteso dalla legge n. 80/2006, che ha introdotto l'art. 696 bis c.p.c., che consente l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva anche al di fuori dei casi rientranti nell'art. 696 c.p.c., quindi anche indipendentemente dal requisito dell'urgenza. Quanto all'oggetto, essa è funzionale all'accertamento ed alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Quindi, l'oggetto di questo strumento processuale coincide con quello dell'accertamento tecnico preventivo di cui al novellato art. 696, comma 2, c.p.c. (33).

---

(30) Corte Cost., 22 ottobre 1999, n. 388 (*Giur. Cost.* 44: 2991, 1999).

(31) Cass. Civ, Sez. III, 8 agosto 2002, n. 12007 (*Arch. Civ.* 46: 690, 2003); Corte Cost., 20 febbraio 1997, n. 46 (*Giur. Cost.* 42: 435, 1997).

(32) BONA, M.: *Il danno alla persona nel codice delle assicurazioni e nel nuovo processo civile*. IPSOA, Milano, 2006.

(33) BONA, M.: loc. cit. sub (32).

Dunque, tale disposizione, non avendo il fine di anticipare un'attività che si teme di non poter più compiere nelle more del giudizio a seguito della modificazione dell'oggetto della prova, risponde piuttosto all'esigenza di comporre la controversia prima di arrivare ad instaurare un giudizio a cognizione piena. Tale ratio, del resto, emerge palesemente fin dal comma 1 dell'art. 696 bis c.p.c., secondo cui «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti».

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione ed il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, anche senza specifica istanza di parte. Se, invece, la conciliazione non riesce, «ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito». Dunque, non è richiesto alcun vaglio preventivo del giudice all'ingresso della relazione nel giudizio di merito. Tuttavia, se si ritiene che l'art. 698 c.p.c., sopra richiamato, costituisca una norma generale in tema di assunzione ed efficacia delle prove preventive nel giudizio di merito, se ne può ricavare che anche l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. possa entrare nel successivo giudizio di merito solo in seguito al vaglio di ammissibilità del giudice (34). Appare ragionevole ritenere che l'intenzione del legislatore fosse quella di escludere la possibilità di applicare l'art. 698 c.p.c. alla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, sia per rendere più efficace la funzione deflativa del contenzioso civile, propria dell'art. 696 bis c.p.c., sia in ragione della peculiare natura di questo strumento rispetto agli altri accertamenti tecnici preventivi. Tuttavia, seppure fosse questa l'intenzione del legislatore, la coerenza dell'ordinamento processuale impone di far entrare nel giudizio di merito solo la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che risulti ammissibile nel giudizio stesso, ai sensi dell'art. 698 c.p.c. Infatti, se si escludesse l'applicazione dell'art. 698 c.p.c. ne conseguirebbe la possibilità, in un rilevante numero di casi, di introdurre giudizi di merito aggirando il momento dell'ammissibilità dei mezzi di prova, il che non solo appare pericoloso ai fini dell'equo esito del giudizio di merito, ma addi-

---

(34) QUERZOLA, L. (Dei procedimenti cautelari. In CARPI, F., TARUFFO, M.: *Commentario breve al codice di procedura civile*. Cedam, Padova, 2006, 1972) secondo la quale, sotto altro profilo, la formulazione ambigua della norma potrebbe indurre a ritenere che il consulente tecnico possa non solo accertare i fatti e ricavarne conclusioni induttive, ma anche formulare giudizi di diritto. Tale esito deve essere fermamente escluso perché determinerebbe un'intromissione del CTU nei compiti del giudice.

rittura sembra introdurre un'irragionevole disparità tra procedimenti per i quali può trovare applicazione l'art. 696 bis c.p.c. e procedimenti estranei a tale strumento processuale.

Essa può essere richiesta, anche quando non vi sia pericolo nel ritardo, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. In ambito medico, relativamente frequente è la sua applicazione in ambito di prestazioni di natura odontoiatrica.

La nuova nozione di consulenza tecnica preventiva comporta che essa si possa concludere con la conciliazione delle parti dinanzi al CTU. In caso di volontà di conciliazione, benché la norma non lo affermi esplicitamente, è ragionevole ritenere che sia il CTU medesimo (cui eccezionalmente è conferito il compito di mediare tra le parti) a redigere il verbale di conciliazione, che verrà così a costituire una vera transazione, la quale dovrà poi essere omologata dal giudice, assumendo dal momento dell'omologazione titolo esecutivo. L'omologazione del giudice rappresenta un mero controllo di legalità formale e non può sindacare il merito dell'accordo.

#### *Riassunto*

MONTANARI VERGALLO, G. - FRATI, P.: *La disciplina giuridica della consulenza tecnica d'ufficio.*

Gli Autori commentano gli articoli del codice di procedura civile inerenti il ruolo del consulente tecnico d'ufficio, in particolare specialista in medicina legale, nel processo civile, delineando tutte le attività necessarie per fornire al giudice le competenze tecniche di cui ha bisogno, dall'assunzione dell'incarico fino alla corretta stesura della consulenza tecnica d'ufficio, con particolare attenzione ai profili operativi ed alle recenti innovazioni legislative. Sottolineano la delicatezza e l'importanza dei compiti assegnati al CTU che con le sue «risposte» può «influenzare» l'esito di un processo.

#### *Résumé*

MONTANARI VERGALLO, G. - FRATI, P.: *Le régime juridique de la consultation technique d'office.*

Les Auteurs commentent les articles du code de procédure civile traitant du rôle du conseiller technique d'office, en particulier du spécialiste de médecine légale, dans le procès civil; ils brossent un tableau de toutes les activités nécessaires pour

fournir au juge les compétences techniques dont il a besoin, de l'acceptation de la mission jusqu'à la rédaction correcte de la consultation technique d'office, en insistant particulièrement sur les aspects pratiques et sur les récentes innovations législatives. Ils soulignent la délicatesse et l'importance des tâches assignées au C.T.O qui, par ses «réponses», peut «influencer» le résultat d'un procès.

### *Zusammenfassung*

MONTANARI VERGALLO, G. - FRATI, P.: *Die rechtliche Regelung der Gerichtssachverständigen-Gutachten.*

Die Autoren kommentieren die Artikel des codice di procedura civile (italienische ZPO) mit Bezug auf die Rolle des amtlich bestellten Sachverständigen, vor allem des Spezialisten in Gerichtsmedizin, bei den Zivilverfahren, wobei sie alle Tätigkeiten anzeigen, die erforderlich sind, um dem Richter die technischen Sachkenntnisse zu vermitteln, die er braucht, und zwar von der Übernahme des Auftrages an bis zur korrekten Abfassung des amtlichen Sachverständigengutachtens, wobei den operativen Profilen und den kürzlich eingeführten gesetzlichen Neuerungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sie unterstreichen die Schwierigkeit und die Bedeutung der Aufgaben, mit denen die amtlich bestellten Sachverständigen betraut werden, die mit ihren «Antworten» den Ausgang eines Prozesses «beeinflussen» können.

### *Summary*

MONTANARI VERGALLO, G. - FRATI, P.: *Judicial regulation of Court appointed experts.*

The Authors comment on the articles of the civil code of procedures inherent to the role of Court appointed experts, in particular, forensic specialists, in civil suits, hereby outlining all of the activities required for supplying judges with the technical expertise they needs from taking on the obligation up to the accurate drafting of the expert opinion, hereby paying special attention to operational aspects and recent legislative reforms. They point out the sensitiveness and importance of the tasks assigned to the Court appointed expert, whose «replies» may «influence» the outcome of a trial.

### *Resumen*

MONTANARI VERGALLO, G. - FRATI, P.: *La disciplina jurídica de la pericia técnica de oficio.*

Los Autores comentan los artículos del código de enjuiciamiento civil relativos a la función del perito técnico de oficio, en particular especialista en medicina legal,

en el proceso civil, delineando todas las actividades necesarias para proporcionar al juez esas competencias técnicas que le hacen falta, de la toma del encargo hasta la correcta redacción de la pericia técnica de oficio, con especial atención a los aspectos operativos y a las recientes innovaciones legislativas. Destacando la delicadez y la importancia de las labores asignadas al perito técnico de oficio que con sus «respuestas» puede «influnciar» el resultado de un proceso.

Copyright Società Editrice Universo - Roma